



**COMUNE DI SAVA**  
**(Provincia di Taranto)**

**ORDINANZA N. 24**

**Data: 20/03/2020**

**ORGANI ISTITUZIONALI**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

Assunta il giorno VENTI del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID - 19:  
PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA VENDITA ATTRAVERSO DISTRIBUTORI  
AUTOMATICI APERTI AL PUBBLICO. - PROVVEDIMENTI PER ATTIVITA'  
COMMERCIALI - MISURE DI SANIFICAZIONE PER DISTRIBUTORI E BANCOMAT

**IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO**

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che, tra l’altro, dispone che “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art.50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**Visto** il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale ed in particolare all’art.1 comma 2 sull’intero territorio nazionale sono sospese le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1;

**Visto** il DPCM dell’08 Marzo 2020 e il DPCM del 09 Marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto che “ sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e l’obbligo di mantenimento dei contatti sociali ad una distanza interpersonale di almeno un metro;

**Accertato** che all’interno dei punti vendita in modalità self-service continuano a non essere rispettate le distanze di sicurezza minime previste dal DPCM dell’ 08 marzo 2020, del 09 marzo 2020 e dell’11 marzo 2020 con presenza di assembramenti;

**Dato atto** che, al fine di realizzare un’accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, alla luce della situazione sopra evidenziata e dei provvedimenti, in particolare, atti a contenere il fenomeno ed ad eliminare o lenire il grave pericolo dell’estendersi del fenomeno epidemiologico ;

**Ritenuto**, dunque, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Considerato** che, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.L.gs. 267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**Visti:**

- art.50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Sindaco;
  - ista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
  - isti il DPCM dell’11 marzo 2020;
- Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

## **ORDINA**

**Sino al 03 aprile 2020:**

- on effetto immediato, la chiusura, per l’intera giornata, di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico ( ad es. c.d. distributori h24);
- far data da sabato 21 marzo p.v., la chiusura, dalle ore 18:30 alle ore 7:30 del giorno seguente, delle attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona

previsti dagli Allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020, con chiusura nei giorni festivi, fatta eccezione delle farmacie e parafarmacie ;

- far data da sabato 21 marzo p.v., l'obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, di procedere alla costante sanificazione ed alla fornitura di guanti monouso al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature;
- esta valida l'ottemperanza alle altre prescrizioni previste dalle suindicate Ordinanze Sindacali.

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, la chiusura coatta con apposizione dei sigilli con addebito spese.

### **DISPONE**

- he una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Sava;
- i inviare copia al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- i inviare copia al Sig.Prefetto al Sig. Questore, al comando dei Carabinieri di Sava al Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria per opportuna conoscenza.

### **DEMANDA**

Alle forze di polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali;

### **COMUNICA**

Inoltre, che avvero la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 (sessanta) giorni ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio.